



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno III - n. 1-2009**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**7**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno III - n. 1-2009  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Daniela Milani, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale, La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*. Eupress FTL, 2008, pp. 230.

Nel suo libro, Daniela Milani svolge una compiuta indagine circa il segreto dei ministri di culto finalizzata a precisare i margini applicativi dell'istituto rispetto al contesto delle comunicazioni di natura confidenziale di cui detti soggetti sono destinatari, evidenziando sia la natura delle informazioni costituenti segreto in senso stretto, sia le ulteriori forme di garanzia dei rapporti di carattere riservato intercorrenti tra fedele e ministro di culto.

La conclusione cui giunge l'A. rivela un quadro piuttosto articolato all'interno del quale la tutela delle comunicazioni di natura confidenziale destinate al ministro di culto non si esaurisce nel segreto, ma trova forme di protezione differenziata in ragione della natura dell'interesse che viene di volta in volta coinvolto.

Il primo capitolo si apre con l'osservazione secondo cui l'istituto in esame, se da un lato condivide con la più generale disciplina del segreto tutte le obiezioni correlate al sacrificio degli interessi sottesi alla mancata circolazione delle informazioni, dall'altro presenta specificità proprie riconducibili alla peculiare natura delle notizie oggetto della protezione.

Inoltre, il contesto che oggi fa da sfondo al tema del segreto dei ministri di culto prospetta nuove questioni, frutto della molteplicità degli strumenti di comunicazione, compreso quelli "per via telematica" ai quali non è escluso che un fedele possa affidare la trasmissione di notizie destinate ad un ministro di culto.

Dunque, come riferisce l'A., il quadro di riferimento allude ad un complesso di comunicazioni di natura confidenziale che non necessariamente integra un segreto nel senso giuridico, come del resto non si può ignorare l'introduzione di novità normative, quali ad esempio le norme

dettate in materia di privacy; infine, poi, il tema coinvolge anche l'uso/abuso delle intercettazioni anche con riguardo alle attività di prevenzione del terrorismo internazionale.

Come si vede, l'ampia prospettiva da cui si guarda il tema del segreto confessionale, se da un lato si propone di non tralasciare la problematica sottesa ai profili di carattere soggettivo implicati, vuole soprattutto concentrarsi sulla "natura dell'informazione protetta anche in ragione delle relazioni intercorrenti con le fattispecie prossime al segreto – come la segretezza delle comunicazioni, la riservatezza o la privacy sull'oggetto delle stesse - in modo da fornire al particolare rapporto di fiducia che si istaura fra fedele e ministro di culto una protezione coerente al sistema, senza forzature inevitabilmente lesive degli altri interessi coinvolti", anche considerando il diffondersi in Italia di confessioni religiose che si discostano dalla tradizionale matrice giudaico-cristiana.

Nell'ottica della disamina delle limitazioni apportabili al diritto di comunicare segretamente, il secondo capitolo si occupa della esatta determinazione dell'oggetto della tutela apprestata dall'art. 15 Cost.

L'indagine, ovviamente, tiene presente l'evoluzione che hanno subito i mezzi di comunicazione in forza del progresso tecnologico e, dunque, tutte le nuove forme di trasmissione del pensiero con impiego di applicazioni informatiche e telematiche a scopo religioso.

Il terzo capitolo ricostruisce con molta attenzione l'istituto del segreto nell'ordinamento giuridico italiano, soffermandosi sulla sua struttura, sulle sue caratteristiche nonché sulla sua natura.

In considerazione delle diverse fattispecie vigenti, (segreto di Stato, d'ufficio, di polizia; segreto professionale, bancario, scientifico-industriale, segreto epistolare e documentale), può convenirsi con l'A. che le norme poste dall'ordinamento a protezione dei segreti agiscono su due

piani : il primo costituito dalla tutela offerta in sede penale al fine prevenire la violazione delle singole previsioni sanzionate nelle fattispecie riconosciute; il secondo, dai limiti che l'assunzione delle prove può incontrare nel corso di un processo proprio in ragione dell'esistenza di uno o più segreti.

Quanto alla natura del segreto viene evidenziata una distinzione di massima tra segreti di natura personale e reale. Così, per segreto personale si intende un segreto in cui a fondare *“l'esistenza di un obbligo di segretezza a carico di un soggetto sono soprattutto alcune caratteristiche personali di quest'ultimo”*: tale è da ritenersi il segreto professionale e, quindi, dei ministri di culto; in tali fattispecie, ad essere determinante è la qualità della persona che detiene il segreto, piuttosto che quella delle informazioni secretate.

Diversamente, invece, il segreto reale presuppone *“un'attività di selezione preventiva delle informazioni al fine di individuare quelle da separare. Più in dettaglio si ipotizza l'esistenza di un rapporto tra informazioni e funzioni indipendentemente dalla persona preposta a queste ultime. Il criterio della scelta è quello dell'interesse per cui si impone il segreto; interesse che sarebbe leso dalla divulgazione delle notizie”*.

Il volume prosegue con la disamina del segreto nel diritto ecclesiastico, considerando che il segreto dei ministri di culto è da sempre associato alla tutela del segreto professionale in sede penale sin dalle disposizioni del codice sia del 1913, che processuale; l'A., quindi, si sofferma ad analizzare le differenze tra le disposizioni relative al segreto dei ministri di culto nel codice di procedura penale del 1913 rispetto a quelle contenute nel testo del 1930.

L'impianto dell'art. 351 del codice di procedura penale del 1930 è stato sostanzialmente riprodotto all'interno dell'art. 200 di quello vigente, che recita *“non possono essere obbligati a deporre su*

*quanto hanno conosciuto in ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo i casi in cui abbiano l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria : a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino l'ordinamento giuridico italiano (comma 1). Inoltre, “il giudice se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga” (comma 2).*

Opportunamente, la Milani rimarca la modifica circa l'individuazione dei ministri di culto legittimati ad eccipire il segreto, avendo la norma in esame introdotto una formulazione che, senza alcun rinvio espresso alla religione cattolica, si richiama chiaramente all'art. 8 comma 2 della Costituzione. Tale formula, se da sola basterebbe ad individuare le caratteristiche soggettive da cui dipende l'insorgere dell'obbligo del segreto ministeriale, *“ di fatto esige un'indagine volta ad accertare le attività nell'esercizio delle quali si può configurare effettivamente un segreto. Questa analisi ci riporta sul terreno dei rapporti di confidenza tra fedele e ministro di culto per precisare, rispetto alla tutela della saggezza delle comunicazioni, gli elementi idonei ad integrare il segreto sull'oggetto delle stesse nel quadro di un rapporto nel quale l'asse dell'interesse tutelato non gravita più soltanto attorno all'esigenza di garantire l'intimità della comunicazione, bensì sul segreto relativo all'oggetto della stessa”*.

Da ciò, e considerando i molteplici profili che l'oggetto della tutela oggi presenta, l'A. passa alla indagine del dato normativo, unilaterale e pattizio.

Sul presupposto che la *“tutela offerta dall'ordinamento giuridico italiano al contenuto delle comunicazioni di carattere riservato destinate ai ministri di culto non pare esaurirsi esclusivamente nell'istituto del segreto”*, nell'ultimo capitolo, Daniela Milani volge la sua attenzione alle ulteriori forme di protezione che derivano sia

da principi di carattere generale che dalle norme dettate in materia di riservatezza e *privacy*.

In particolare, si nota che riservatezza e *privacy*, "condividono con il segreto la vocazione ad impedire l'acquisizione, comunicazione e diffusione del contenuto delle confidenze"; se ne differenziano, tuttavia, secondo l'autrice, sotto il profilo dell'interesse perseguito che è rappresentato dall'interesse alla riservatezza, quando la comunicazione confidenziale ha ad oggetto aspetti inerenti la vita dell'autore della stessa; dall'interesse alla *privacy*, quando alla volontà di limitare la conoscenza delle notizie di cui sopra si aggiunge la finalità di controllare l'uso e la circolazione che di tali notizie faccia il destinatario di esse.

In tale contesto assume grande importanza il sistema normativo preposto alla protezione della riservatezza e della *privacy*, in considerazione del nesso fra la tutela dell'inviolabilità della vita privata e le convinzioni in materia di religione garantite dall'art. 19 della Costituzione.

Nella sua parte conclusiva, l'opera affronta la questione dei profili di garanzia eventualmente emergenti dalle norme dettate all'interno del codice in materia dei dati personali (dlgs n. 196/2003), che contiene elementi di interesse tanto sul versante della tutela offerta all'autore della comunicazione confidenziale quanto su quello del destinatario della medesima, "nel primo caso fornendo al singolo individuo gli strumenti necessaria a seguire le vicende relative ai propri dati ed a intervenire sul destinatario delle informazioni stesse al fine di ottenere eventuali correzioni o integrazioni; nel secondo, riconoscendo il diritto della confessione religiosa di cui il ministro di culto è espressione a conservare traccia delle notizie acquisite nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente rilevanti".

L'esame del quadro complessivo della tutela offerta al segreto confessionale si conclude col tentativo da parte del-

l'autrice di fornire una chiave di lettura trasversale per la comprensione di tutto il sistema di protezione delle comunicazioni tra fedele e ministro di culto.

Infatti, lo studio svolto dalla Milani evidenzia l'importanza delle relazioni intercorrenti fra libertà religiosa ed autonomia confessionale, giacché la natura delle informazioni oggetto di confidenza e dei rapporti che fanno da presupposto/contesto alla loro rivelazione è tale da attrarre sia l'interesse dell'individuo, sia quello della confessione religiosa cui appartiene il ministro di culto destinatario delle confidenze stesse.

Ed è la stessa convergenza che può determinare un conflitto tra le istanze di cui sono rispettivamente titolari l'individuo, in relazione all'esercizio del suo diritto di libertà religiosa, e la confessione, per quanto riguarda l'autonomia che le è riconosciuta con riferimento alle informazioni acquisite dal ministro di attività istituzionalmente rilevanti; secondo la riflessione dell'A., quindi, a causa dell'intreccio fra i principi sanciti dagli artt. 19 e 7-8 della Costituzione, emerge l'esigenza di bilanciare l'attenzione prestata alla libertà religiosa individuale con quella dovuta al rispetto dell'autonomia confessionale.

**Valeria Orlando**

Roberta Santoro, *Appartenenza confessionale e diritti di cittadinanza nell'Unione Europea*, Cacucci Editore, Bari, 2008, pp. 125.

Il testo in esame si apre con una introduzione nella quale si rileva «il rapporto tra appartenenza confessionale e diritti di cittadinanza ... rappresenti uno degli ambiti di maggiore sviluppo delle tematiche di ricerca della disciplina del diritto ecclesiastico», precisa che «...il presente lavoro vuole ... inserirsi in un dibattito già aperto, al quale offrire ... spunti di riflessione».